

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 15213 Anno 2020**

**Presidente: ROSI ELISABETTA**

**Relatore: LIBERATI GIOVANNI**

**Data Udiienza: 05/12/2019**

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

Bizzotto Federico, nato a Trieste il 11/9/1973

De Zan Marco, nato a Conegliano il 19/4/1969

avverso la sentenza del 26/2/2019 della Corte d'appello di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 febbraio 2019 la Corte d'appello di Trieste, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati Marco De Zan, Federico Bizzotto e Krishna Pillai Reteesh nei confronti della sentenza del 11 luglio 2017 del Tribunale di Pordenone, con la quale erano tutti stati condannati alle pene di un anno e sei mesi di reclusione e 50.000,00 euro di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110 e 483 cod. pen., in relazione all'art. 491 *bis* cod. pen. (per avere, avvalendosi della procedura informatica di dichiarazione delle importazioni di beni sottoposti ad accisa, dichiarato falsamente l'ingresso nel territorio dello Stato di beni sottoposti ad accisa, mai transitati in Italia e destinati a circolare in violazione delle norme sulla accisa in altri paesi; capo B della rubrica) e 81, comma 2, e 110 cod. pen. e 43 d.lgs. 504/1995 (per avere, mediante le condotte di cui al capo B, sottratto alcol all'accertamento e al pagamento dell'accisa in Italia e in altri paesi, avendo fatto confluire l'intero debito per le forniture di alcol sulla S.r.l. unipersonale Q-Logistic, economicamente incapiente, così omettendo il pagamento delle accise in Italia, per complessivi euro 20.201.323,14; capo C della rubrica), ha assolto Krishna Pillai Reteesh dai reati contestatigli per non aver commesso il fatto, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando De Zan e Bizzotto al pagamento delle spese processuali di tale grado di giudizio.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marco De Zan, affidandolo a tre motivi.

2.1. Con un primo motivo ha eccepito, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata a causa della violazione degli artt. 267 e 271 cod. proc. pen., stante la inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni di conversazioni telefoniche disposte nel corso delle indagini.

Ha esposto di aver più volte eccepito, sin dal giudizio di primo grado, la inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate, a causa della genericità dei decreti autorizzativi del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, ma tale eccezione era stata erroneamente disattesa, sia dal Tribunale di Pordenone sia dalla Corte d'appello di Trieste, ritenendo sufficiente la motivazione di tali decreti mediante rinvio alla richiesta del pubblico ministero e agli atti di indagine, benché non fosse stato adempiuto l'obbligo di fornire le indicazioni minime in ordine alla necessità di tali intercettazioni, in quanto la motivazione era stata redatta su modelli prestampati con un generico richiamo a penna alla richiesta del pubblico ministero e agli di indagine.

Ha, pertanto, insistito per la dichiarazione di inutilizzabilità di tali prove e di nullità delle sentenze di merito.



2.2. Con il secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b) et e), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 43 d.lgs. 504/1995 e un vizio della motivazione, in riferimento al reato di cui al capo c) della rubrica.

Ha censurato, in particolare, l'adeguatezza della motivazione nella parte relativa alla sussistenza del reato di cui all'art. 43 d.lgs. 504/1995, in quanto consistente in un generico e acritico rinvio a quella della sentenza di primo grado, a sua volta fondata esclusivamente sui tre processi verbali di constatazione redatti nei confronti della società Q Logistic, di cui il ricorrente era l'unico socio e l'amministratore, due dei quali non erano stati impugnati in sede tributaria e il terzo era stato confermato, omettendo del tutto di considerare i rilievi sollevati con l'atto di impugnazione, sia in ordine alla irrilevanza della inoppugnabilità dei processi verbali di constatazione, sia in ordine alla erroneità della assimilazione tra la messa in commercio dei prodotti sottratti al pagamento delle accise (che costituisce il momento consumativo del reato di cui all'art. 43 d.lgs. 504/1995) e la cessazione della tracciabilità della merce.

La Corte d'appello, pur dando atto che l'accisa è una imposta che grava sul consumatore finale, necessitando, per essere esigibile, che la merce alla quale si riferisce venga immessa in consumo, ne ha ugualmente affermato l'esigibilità nel caso in cui la merce sia divenuta non più tracciabile, tra l'altro individuando tale momento con quella della perdita della tracciabilità della documentazione elettronica falsa di ricevimento di beni mai giunti a destinazione.

Tale ultima affermazione risultava, però, errata, in quanto l'atto con il quale erano state fatte perdere le tracce della merce era costituito dalla spedizione verso altri destinatari e non dalla falsa dichiarazione della sua ricezione, giacché l'atto con il quale erano state fatte perdere le tracce della merce era costituito dalla falsa dichiarazione della spedizione in un determinato luogo, nel quale non era mai arrivata, essendo stata spedita altrove, e non nel luogo in cui era stata falsamente spedita, in quanto, ai sensi dell'art. 6 del Testo Unico sulle Accise la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo inizia nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione, anche se non più accompagnati da un documento cartaceo di spedizione ma elettronico.

Ha, inoltre, contestato, in quanto priva di fondamento normativo, l'assimilazione, ai fini della esigibilità dell'accisa, tra immissione in commercio e perdita della tracciabilità delle merci, ribadendo che la messa in commercio dei prodotti alcolici era avvenuta in Gran Bretagna, ai danni di tale Stato, e non di quello italiano, laddove doveva dunque considerarsi commesso il reato, con la conseguente improcedibilità del reato di cui al capo c), mancando la richiesta del Ministero della Giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa, trattandosi di reato comune commesso dal cittadino all'estero.

Ha contestato anche che la condotta di impedire l'accertamento della esistenza della merce (che sarebbe stata realizzata mediante l'emissione di falsa documentazione elettronica di accompagnamento) consenta di ritenere configurabile la sottrazione all'accertamento della accisa, che ricorre quando la merce, esistente, sia stata incrementata o diminuita in maniera illecita o ne siano state alterate le caratteristiche, così da non consentire il calcolo corretto dell'accisa, che, per quanto concerne gli alcolici, viene effettuato sia sulla base dei quantitativi, sia sulla base della concentrazione alcolica presente nelle bevande.

Neppure potrebbe parlarsi di svincolo irregolare della merce, idoneo a consentire di ritenere configurabile il reato, non essendo mai giunta la merce in Italia, presso il deposito fiscale di Fontanafredda della società amministrata dal ricorrente, in quanto lo svincolo irregolare non coincide con la cessazione della circolazione avvenuta solo sulla carta, bensì con la irregolare immissione della merce in consumo.

2.3. Infine, con il terzo motivo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, non essendo state considerate la incensuratezza del ricorrente, la sua integrazione nel mondo del lavoro e l'assoluzione dal reato di partecipazione alla associazione a delinquere di cui al capo a), di cui non era stata accertata l'esistenza.

3. Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche Federico Bizzotto, affidandolo a quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo ha eccepito anch'egli, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 267 e 271 cod. proc. pen., con riferimento alla inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, a causa della genericità della motivazione dei decreti con cui erano state autorizzate, consistente in un generico rinvio alla richiesta del pubblico ministero e agli atti di indagine.

3.2. Con il secondo motivo ha denunciato anch'egli, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) et e), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 43 d.lgs. 504/1995 e un vizio della motivazione, in riferimento alla configurabilità del reato di cui all'art. 43 d.lgs. 504/1995, giustificata dalla Corte d'appello di Trieste con motivazione insufficiente, fondata su un generico e indebito richiamo ai processi verbali di constatazione, oltre che frutto di errata applicazione delle disposizioni sulla esigibilità della accisa, non potendo essere assimilate l'immissione in consumo alla perdita della tracciabilità della merce, con la conseguente erroneità della affermazione della configurabilità del reato, essendo stata immessa in commercio in Inghilterra la merce che avrebbe dovuto transitare attraverso il

deposito fiscale di Fontanafredda, che quindi non poteva essere considerata sottratta al pagamento della accisa in territorio italiano.

3.3. Con un terzo motivo ha lamentato la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte relativa alla affermazione del suo concorso nella realizzazione delle condotte di cui ai capi b) et c).

Ha censurato l'affermazione della propria partecipazione agli illeciti realizzati dal solo De Zan, fondata, in modo illogico, sulla sola circostanza di aver finanziato la costituzione della società (benché tale finanziamento gli fosse poi stato restituito), nonché di aver ricevuto delle somme di denaro da Qureshi Asif, di aver fatto da interprete tra lo stesso De Zan e i coimputati inglesi e di aver accompagnato Krishna Pillai a un incontro in Fontanafredda, per poi riaccompagnarlo all'aeroporto di Venezia: da tali elementi era stata tratta, in modo illogico, la prova del suo concorso nelle falsificazioni contestate al capo b), giacché la riunione era, in realtà, diretta all'acquisto e alla ristrutturazione di alcuni immobili; altrettanto illogiche risultavano la valutazione delle conversazioni telefoniche intercettare, giacché da esse era emerso un ruolo di mero interprete del Bizzotto e non di complice, come erroneamente affermato dalla Corte d'appello, e dei passaggi di denaro tra gli imputati, spiegabili con l'attività di mediatore immobiliare svolta dal ricorrente, e ricondotti in modo illogico a cointeressenze in affari illeciti.

3.4. Infine, con il quarto motivo, ha lamentato un vizio della motivazione nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, confermati in modo illogico senza tenere conto dello stato di incensuratezza del ricorrente e senza illustrare il giudizio di gravità delle condotte, omettendo di considerare l'assoluzione di tutti gli imputati dal reato associativo di cui al capo a) e la minima importanza del proprio contributo, essendo, tra l'altro, stato restituito quanto anticipato per la costituzione della società del De Zan.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Entrambi i ricorsi, peraltro riproductivi degli appelli, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, sono inammissibili.

2. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da Marco De Zan sono tutti manifestamente infondati.

2.1. Il primo motivo, relativo alla inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, a causa della insufficienza della motivazione dei relativi decreti autorizzativi, è manifestamente infondato.

Premesso che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione *per relationem* dei decreti autorizzativi quando in essi il



giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017, Tipa, Rv. 270758; Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, dep. 11/06/2014, Adelfio, Rv. 259867; Sez. 6, n. 46056 del 14/11/2008, Montella, Rv. 242233), nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari non si è limitato, come risulta dal decreto di autorizzazione del 14 settembre 2011, cui questa Corte ha accesso, in ragione della natura processuale della censura formulata con il ricorso, in relazione alla quale il giudice di legittimità è anche giudice del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 05/06/2018, F., Rv. 273525), a richiamare la richiesta del pubblico e le annotazioni della polizia giudiziaria (peraltro specificamente indicate), ma ha esposto che dagli atti di indagini erano emersi gli indizi della esistenza di una estesa e articolata organizzazione a delinquere, costituita allo scopo di sottrarre alcolici alle accise mediante la formazione di falsi documenti elettronici, dando in tal modo conto in modo sufficiente della esistenza degli indizi dei reati in relazione ai quali dovevano essere disposte le intercettazioni di conversazioni telefoniche: ne consegue la manifesta infondatezza della censura sollevata su tale punto dal ricorrente De Zan, non essendosi in presenza di un generico e acritico richiamo alla richiesta del pubblico ministero e agli atti di indagine, bensì di motivazione autonoma, specifica e sufficiente, essendo state indicate le fonti di prova e il quadro indiziario.

2.2. Il secondo motivo, mediante il quale è stata contestata la configurabilità del reato di cui all'art. 43 d.lgs. 504/1995, per l'erroneità della assimilazione tra immissione in consumo del prodotto soggetto ad accisa e perdita della sua tracciabilità e per non essere, comunque, tale condotta, stata realizzata in Italia, è manifestamente infondato.

2.2.1. L'art. 43 del d.lgs. 504/1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), nel sanzionare la sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche, prevede che:

"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali e' stata concessa l'esenzione. 2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato

consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria. 3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali e' stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 e' privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa. 4. L'alcole ed i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di contrabbando e si applica la pena della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa".

L'art. 2 del medesimo testo, nell'individuare il fatto generatore e l'esigibilità della accisa, stabilisce, al primo comma, che "Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione". Tale obbligazione diviene esigibile, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, "all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato", con la precisazione che "Si considera immissione in consumo anche: a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo; b) l'ammanto di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4; c) la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo; d) l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo; e) la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico".

2.2.2. Ora, nel caso in esame, a fronte della contestazione di sottrazione all'accertamento e al pagamento della accisa in Italia; la Corte d'appello, ha preliminarmente riepilogato quanto emerso dalle indagini, e cioè che la Q Logistic di De Zan Marco aveva ottenuto dalla Agenzia delle Dogane di Pordenone la licenza per l'esercizio di un deposito fiscale, verso il quale risultavano spediti ingenti quantitativi di birra da depositi fiscali tedeschi, senza che risultasse il pagamento dell'accisa e che si sapesse nulla circa la destinazione finale della merce; le indagini svolte dalla polizia giudiziaria, mediante servizi di osservazione, intercettazioni telefoniche e perquisizione del capannone, avevano consentito di appurare che nessun camion o mezzo di trasporto era entrato nel deposito in concomitanza con quanto risultante dal sistema informatico, circa la ricezione di ingenti quantitativi di birra; i camion partiti dal deposito fiscale di Calais, con merce diretta al deposito fiscale di Fontanafredda, erano in realtà entrati in territorio inglese, dove poi avevano fatto perdere le loro tracce; il Bizzotto aveva finanziato la costituzione della società, aveva acquistato con De Zan il software per la gestione del

magazzino e del collegamento con l'Agazia delle Dogane e insieme allo stesso De Zan aveva seguito il corso di formazione per l'uso di tale software e aveva tenuto i collegamenti con Qureshi.

Tanto premesso, la Corte d'appello ha ritenuto che la condotta degli imputati configuri la sottrazione sia all'accertamento sia al pagamento dell'accisa, in quanto la tracciabilità delle merci spedite da depositi fiscali all'interno del territorio dell'Unione Europea si è arrestata in Italia, nel deposito fiscale di Fontanafredda della Q Logistic, laddove era apparentemente diretta e dove, in realtà, non è mai arrivata, senza alcuna certezza circa il luogo in cui la merce che viaggiava in regime di sospensione sia stata immessa in consumo, essendo solamente emerso che parte di tale merce era giunta in luoghi non meglio precisati del Regno Unito, cosicché alla messa in consumo, cui consegue l'esigibilità della obbligazione tributaria, è stato assimilato lo svincolo irregolare, costituito, per l'appunto dalla perdita della tracciabilità delle merci.

2.2.3. Tale conclusione, sulla base della quale sono state ravviate la giurisdizione italiana e la responsabilità degli imputati, per aver concorso, facendo venir meno la tracciabilità delle merci, da cui è derivato il loro svincolo irregolare, alla sottrazione delle medesime merci sia all'accertamento sia al pagamento della accisa, è pienamente corretta, posto che tale condotta fraudolenta (realizzata attraverso le false dichiarazioni di ingresso nel territorio dello Stato di cui al capo b), costituendo uno svincolo irregolare, verificatosi nel territorio dello Stato (presso il deposito fiscale della Q Logistic), ha determinato l'esigibilità in Italia del tributo (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1995), di cui non è potuto essere accertato l'esatto ammontare a causa della perdita della tracciabilità delle merci, né ottenere il pagamento, non essendone stati accertati i destinatari.

La condotta di far venir meno la tracciabilità delle merci, realizzata dagli imputati, determina certamente uno svincolo irregolare delle stesse, con la conseguente esigibilità del tributo, evidentemente nel luogo nel quale tale condotta è stata realizzata, non essendo noto il luogo di immissione al consumo delle merci, cosicché correttamente è stato affermato dai giudici di merito che le condotte degli imputati hanno determinato l'esigibilità del tributo in territorio dello Stato, giacché la tracciabilità delle merci è venuta meno non nel luogo della loro spedizione (come sostenuto dai ricorrenti), bensì presso il deposito fiscale di Fontanafredda della Q Logistic, dove sarebbero dovute arrivare e dove, dunque, non essendovi giunte, è venuta meno la loro tracciabilità.

E' stato, infatti, in proposito affermato che poiché la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati (come quelli oggetto delle spedizioni apparentemente dirette alla Q Logistic), nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell'Unione con le modalità rispettivamente previste dal d.lgs. n. 504 del 1995, art. 6, commi 7 e

12, cosicché lo svincolo irregolare dei detti prodotti dal regime sospensivo, quale può essere la mancata comunicazione, mediante sistema automatizzato, all'autorità doganale competente dello Stato membro di spedizione da parte del depositario autorizzato mittente del cambiamento di destinazione, si considera immissione in consumo ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. 504/1995 (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 30904 del 27/11/2019, Rv. 656020; conf. Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25126 del 07/12/2016, Rv. 641940).

Ne consegue che certamente il far venir meno la tracciabilità delle merci costituisce uno svincolo irregolare, avendo determinato l'impossibilità di seguire il tragitto delle merci, allo scopo di accertarne i quantitativi e di esigere l'accisa dal soggetto che le immette in consumo, cosicché correttamente è stata affermata la configurabilità della condotta contestata di sottrazione all'accertamento e al pagamento della accisa.

Questa si è verificata in territorio dello Stato, attraverso le condotte poste in essere dagli imputati, con la conseguente corretta affermazione della giurisdizione italiana, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a), et b), del medesimo d.lgs. 504/1995, relativo alle irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, secondo cui "In caso di irregolarità o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4, verificatasi nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo; b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione si è verificata nel territorio dello Stato": nel caso in esame le condotte costituiscono reato e sono state realizzate nel territorio dello Stato, quindi era consentito l'esercizio dell'azione penale in ordine a esse; inoltre gli imputati, avendo concorso allo svincolo irregolare sono obbligati in solido al pagamento della accisa, che deve essere riscossa in Italia, laddove si è verificata l'irregolarità, mediante la formazione delle false dichiarazioni di ingresso nel territorio dello Stato.

Ne consegue, in definitiva, l'evidente infondatezza delle censure formulate con il secondo motivo di ricorso, essendo correttamente stata affermata la realizzazione della sottrazione da parte degli imputati sia all'accertamento sia al pagamento delle accise dovute in relazione alle merci spedite apparentemente verso il deposito fiscale di Fontanafredda della Q Logistic, ottenuta attraverso le false dichiarazioni di importazione di cui al capo b).



2.3. Il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, è manifestamente infondato, essendo volto a censurare, peraltro in modo generico e sul piano delle valutazioni di merito, il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e di gravità delle condotte, attraverso il quale la Corte d'appello ha indicato gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati prevalenti o assorbenti in tale valutazione, sottolineando l'assenza di elementi di positiva considerazione nella condotta dell'imputato (che ha costituito la società Q Logistic assieme a Bizzotto e ottenuto le licenze per svolgere l'attività di deposito doganale) e la gravità delle condotte, realizzate mediante una organizzazione transnazionale piuttosto articolata, avvalendosi di una società fittizia sulla quale far ricadere gli obblighi tributari poi rimasti inadempiti, che ha comportato una evasione fiscale dell'ammontare di circa 20.000.000,00 di euro: si tratta di motivazione idonea, non sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità, con la conseguente manifesta infondatezza anche di tale, peraltro generica, censura.

3. Anche il ricorso proposto Federico Bizzotto è manifestamente infondato.

3.1. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati per le medesime ragioni già esposte ai punti 2.1. e 2.2. a proposito degli analoghi motivi del ricorso proposto da De Zan, di contenuto sovrapponibile al primo e al secondo motivo del ricorso proposto da Bizzotto.

3.2. Il terzo motivo, relativo alla adeguatezza e logicità della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della partecipazione del Bizzotto alle condotte illecite, è inammissibile, essendo volto, attraverso la deduzione di un vizio della motivazione, a censurare sul piano del merito la valutazione degli elementi di prova e la ricostruzione del fatto che sulla base di essi è stata compiuta.

Nel giudizio di legittimità è, infatti, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., *non massimata*; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., *non massimata*; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., *non massimata*; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Nel caso in esame la Corte d'appello ha ribadito la partecipazione del Bizzotto ai reati di cui ai capi b) et c) in considerazione della partecipazione dello stesso alle condotte illecite in diversi momenti essenziali, desunta dal contributo finanziario alla costituzione della Q Logistic, dal suo interessamento per far

ottenere a tale società la licenza per commerciare in regime di sospensione di accisa, dal concorso nell'acquisto del software per la gestione del magazzino e del collegamento con l'Agenzia delle Dogane, dalla partecipazione assieme al De Zan al corso di formazione per l'utilizzo di tale software, dalla sua presenza negli uffici della Q Logistic e nel deposito fiscale (da cui è stato visto entrare e uscire nel corso dei servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria), dai rapporti tenuti direttamente con il coimputati Qureshi, dal suo provato interesse economico nella vicenda, dalla sua presenza a Fontanafredda in occasione dell'incontro con Krishna Pillai.

Sulla base di tali plurimi, univoci e convergenti elementi la partecipazione del Bizzotto alle condotte è stata desunta in modo pienamente logico e il ricorrente censura tale ricostruzione esclusivamente sul piano del merito, proponendo una diversa lettura degli elementi di prova considerati, non consentita, in presenza di motivazione idonea e immune da vizi logici, nel giudizio di legittimità.

3.3. Il quarto motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, è manifestamente infondato, giacché anche riguardo al Bizzotto la Corte d'appello ha escluso la riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche e ritenuto congrua la pena, in considerazione della mancanza di elementi di positiva considerazione sul conto del Bizzotto, del ruolo non secondario dello stesso e della gravità dei fatti, stante l'organizzazione costituita per la loro realizzazione e la rilevante evasione d'imposta: si tratta, anche a questo proposito, di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati prevalenti, non sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità.

4. Entrambi i ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, stante la manifesta infondatezza di tutte le censure cui sono stati affidati.

L'inammissibilità originaria dei ricorsi esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina nella misura di euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 5/12/2019

Il Consigliere estensore  
Giovanni Liberati

Il Presidente  
Elisabetta Rosi



Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.p.c.m. 8 marzo 2020